

REGOLAMENTO (CE) N. 1662/94 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 1859/93 relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 22 ter,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione⁽³⁾ prevede un termine di tre giorni lavorativi, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, per il rilascio dei titoli di importazione; che tale termine si è rivelato inadeguato ai fini della corretta gestione del sistema e che è opportuno portarlo a cinque giorni;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 1994.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1859/93, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« I titoli di importazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, purché nel frattempo non siano state adottate altre misure. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle domande presentate a partire dalla data dell'entrata in vigore.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 10.